

Roma, 18 marzo 2025

Prot. PU00094/2025/SG

Ai Segretari generali regionali e territoriali

Oggetto: Decreto legge 14 marzo 2025, n. 25 (cd. DI Pa 2025)

Care colleghe e cari colleghi,

vi inviamo in allegato il testo del decreto legge 14 marzo 2025, n. 25 recante “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni” indicandovi, di seguito, le novità introdotte.

Disposizioni in materia di mobilità (art. 3 comma 1 lettera c)

L’art. 3 comma 1 lettera c) del decreto legge Pa 2025 (sostituendo integralmente la disciplina della mobilità prevista dall’art. 30 comma 2 bis del Testo Unico del pubblico impiego) dispone una radicale riforma della disciplina dell’istituto della mobilità volontaria che precede l’indizione di nuove procedure di reclutamento.

La norma dispone che le amministrazioni, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinano alle procedure di mobilità una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facoltà assunzionali provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando, appartenenti alla stessa area funzionale (con esclusione del personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati), che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio da almeno dodici mesi e che abbia conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole. Le posizioni eventualmente non coperte all’esito delle procedure sono destinate ai concorsi.

In caso di mancata attivazione delle procedure di mobilità entro l’anno di riferimento, le facoltà assunzionali autorizzate per l’anno successivo sono ridotte del 15 per cento, con conseguente adeguamento della dotazione organica, e i comandi in essere presso l’amministrazione cessano allo scadere del termine di sei mesi dall’avvio delle procedure concorsuali e non possono essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per il personale diverso da quello cessato. In caso di mancata presentazione della domanda di inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale scadenza e non può essere ulteriormente comandato anche presso una amministrazione diversa nei successivi diciotto mesi.

Gli inquadramenti previsti a seguito delle procedure di mobilità avvengono, nei limiti dei posti vacanti, nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza e possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria, previa rimodulazione della dotazione organica da inserire nella sezione del PIAO relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale.

N.B. È importante chiarire che l'applicazione delle modifiche sopra menzionate sarà obbligatoria solo a decorrere dal 2026, poiché l'art. 1 comma 10-bis del decreto legge 202/2024 ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 la deroga all'obbligo del previo esperimento della mobilità prima di svolgere le procedure concorsuali. Di conseguenza, fino al 31 dicembre 2025, le amministrazioni possono derogare agli obblighi in materia di mobilità senza che le facoltà assunzionali autorizzate per il 2026 si riducano del 15 per cento con conseguente adeguamento della dotazione organica. Per il personale in posizione di comando, invece, deve essere applicata la disciplina ad hoc introdotta per il solo anno 2025 dall'art. 3 comma 2 del decreto legge.

Disciplina transitoria per l'anno 2025 per il personale in posizione di comando

L'art. 3 comma 2 prevede che per l'anno 2025, in fase di prima applicazione delle modifiche apportate all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, inquadrano il personale proveniente da altre amministrazioni che ne abbia fatto richiesta e che si trovi in posizione di comando e abbia maturato, in tali posizioni, almeno dodici mesi di servizio e conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole, ad esclusione del personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati. In caso di mancata attivazione della predetta procedura di mobilità entro l'anno 2025, i comandi in essere presso l'amministrazione interessata cessano alla naturale scadenza e comunque non oltre il 30 aprile 2026 e non possono essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per personale diverso da quello cessato.

In caso di mancata presentazione della domanda di inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale scadenza e non può essere ulteriormente comandato anche presso una amministrazione diversa nei successivi diciotto mesi. Tali inquadramenti avvengono, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza e possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria previa rimodulazione della dotazione organica da inserire nella sezione del PIAO relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale del triennio 2025-2027.

Disposizioni per favorire il reclutamento di profili tecnici presso comuni, unioni di comuni e città metropolitane (Art. 1)

Vi ricordiamo che l'art. 3-ter del decreto legge 44/2023, al fine di favorire il reclutamento di giovani nella pubblica amministrazione, ha previsto la possibilità fino al 31 dicembre 2026 di assumere giovani laureati, nel limite del 10% delle facoltà assunzionali esercitabili dall'amministrazione, sia con contratto di lavoro a tempo determinato di apprendistato con durata massima di 36 mesi o, attraverso apposite convenzioni, studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro, da inquadrare nell'area funzionari. Per i comuni, le unioni di comuni e le città metropolitane, tale percentuale può essere incrementata dal 10% al 20%. I predetti contratti, stipulati a tempo determinato, possono al termine essere trasformati a tempo indeterminato sulla base della valutazione del servizio prestato e a tali assunzioni si applica quanto previsto dall'art. 33 comma 2 del dl 34/2019 in materia di adeguamento dei limiti dei trattamenti economici accessori del personale (ovvero la rimodulazione, in aumento o in diminuzione, del limite del trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018).

L'art. 1 del decreto legge 25/2025 prevede che per i comuni, le unioni di comuni e le città metropolitane una ulteriore percentuale del 10 per cento delle facoltà assunzionali può essere destinata al reclutamento di soggetti in possesso del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, ovvero del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate rilasciato dagli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) nonché dei diplomi di cui al DPCM 25 gennaio 2008, se strettamente conferenti ai profili tecnici banditi. Alla scadenza di tali contratti in presenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, incluso quello relativo al possesso del titolo di studio, e della valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate. Per agevolare il percorso di formazione del personale reclutato le medesime amministrazioni e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedono alla stipula di un protocollo d'intesa per l'applicazione del progetto "PA 110 e lode" nel limite massimo di 3 milioni di euro per il triennio 2025-2027.

Disposizioni per il superamento del precariato (Art. 2)

Stabilizzazione assistenti sociali - L'art. 2 comma 3 prevede che, al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale, per il personale con profilo di assistente sociale il termine per la maturazione dei requisiti di stabilizzazione di cui all'articolo 20, comma 1, lett. c) del d.lgs. 75/2017 (ovvero aver maturato alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni) è differito al 31 dicembre 2025.

Stabilizzazione LSU – L'art. 4 comma 6 prevede che 6. Al fine di esaurire il bacino storico dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, impiegati nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, le procedure di stabilizzazione avviate alla data del 15 marzo 2025 possono essere concluse entro il 31 dicembre 2025. Inoltre si dispone che le assunzioni in deroga a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità di cui all'articolo 1, comma 495, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere effettuate dalle amministrazioni pubbliche utilizzatrici fino al 31 dicembre 2025.

Stabilizzazione personale assunto per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico - A decorrere dal 15 marzo 2025 e non oltre il 31 dicembre 2025, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono procedere, nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche e nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale appartenente all'Area funzionari, assunto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 17-octies, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 e presso le stesse funzionalmente utilizzato per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Tale personale deve aver prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta e può essere stabilizzato previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta.

Stabilizzazione del personale dell'Agazia industrie difesa e del Ministero dell'Interno – L'art. 2 comma 1 dispone che le modalità e i termini delle procedure di stabilizzazione di cui all'art. 50 comma 17 del decreto legge 13/2023 (ovvero la possibilità di procedere alla stabilizzazione nei propri ruoli del personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta) si applicano, nei limiti delle dotazioni organiche e delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, anche alle assunzioni a tempo determinato

di assistenti specializzati effettuate dall'Agencia industrie difesa attraverso i concorsi banditi ai sensi dell'art. 2 bis del decreto legge 80/2021 nonché per la stabilizzazione nei ruoli del Ministero dell'interno del personale assunto a tempo determinato ex art. 16 del decreto legge 36/2022.

Stabilizzazione del personale presso il Ministero ambiente e sicurezza energetica – L'art. 2 comma 2 prevede che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 50 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area funzionari, in possesso di laurea specialistica o magistrale. I bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli, valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica amministrazione. In tali procedure concorsuali, il 50 per cento dei posti è riservato a soggetti in servizio, in possesso dei requisiti previsti nel bando che alla data del 15 marzo 2025 abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica, attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla predetta data. Per tali candidati la fase preliminare di valutazione consiste nella verifica dell'attività svolta.

Disposizioni in materia di procedure di reclutamento e graduatorie (Art. 3)

Reclutamento del personale dirigenziale nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici

Con l'inserimento dei nuovi commi da 4-ter a 4-octies dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 vengono ridefinite le modalità di reclutamento dei dirigenti dello Stato, delle agenzie e degli enti pubblici non economici.

L'art. 3 comma 1 lettera b) dispone che l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene: 1) per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione 2) per concorso indetto dalle singole amministrazioni 3) per concorso unico.

L'art. 3 comma 1 lett. d) punto 1) inserisce nel corpo del d.lgs. 165/2001 (Testo Unico del pubblico impiego) il nuovo art. 35 comma 4 ter che disciplina il concorso unico per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia. In particolare la novella dispone che fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, nonché le riserve previste all'articolo 28, comma 1-ter d.lgs. 165/2001 (quota non superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate riservata al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale) e le altre stabilite a legislazione vigente, il reclutamento dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie e degli enti pubblici non economici, si svolge mediante concorsi pubblici unici organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari e del regime autorizzatorio in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Se richiesto, il Dipartimento della funzione pubblica autorizza le amministrazioni a procedere autonomamente per il reclutamento di specifiche professionalità.

Le suddette modalità di reclutamento si applicano anche per le figure professionali comuni e delle elevate professionalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici.

N.B. Le amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici e la Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento delle proprie procedure concorsuali, comprese quelle relative al reclutamento delle figure professionali comuni e delle elevate professionalità, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione RIPAM.

Il Dipartimento della funzione pubblica mediante la Commissione RIPAM, organizza i concorsi anche per il reclutamento di un'unica figura professionale e per una singola amministrazione.

Al fine di rafforzare l'attrattività della pubblica amministrazione e i processi di reclutamento del personale, la Commissione RIPAM, per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici

- organizza tutte le tipologie di concorso sopra menzionate
- organizza i concorsi unici riservati alla copertura delle quote d'obbligo di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, previa ricognizione dei fabbisogni
- organizza concorsi unici per il reclutamento di personale per la transizione digitale e la sicurezza informatica delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c-bis), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80
- pubblica, attraverso il Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter, avvisi per l'individuazione di assessor, specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane ed esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale per lo svolgimento dei concorsi unici

Il Dipartimento della funzione pubblica, anche tramite la Commissione RIPAM, trasmette al parlamento e al Governo una relazione annuale sullo stato del reclutamento mediante concorsi unici entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui di riferimento.

N.B. L'art. 3 comma 3 chiarisce che le succitate modifiche normative - introdotte dall'art. 3 comma 1 lett. d) punto 1) - non si applicano ai concorsi inseriti nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) relativo all'anno 2025, che può essere presentato entro il 31 marzo 2025, o a quelli già banditi alla data di entrata in vigore del decreto 25/2025 (15 marzo 2025).

Vigenza triennale graduatorie enti locali

L'art. 3 comma 1 lett d) punto 3.1) modificando l'art. 35 comma 5 ter del d.lgs. 165/2001 chiarisce che per gli enti locali le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. 267/2000 rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione.

Scorrimento delle graduatorie

L'art. 3 comma 1 lett d) punto 3.2 e 3.3. modificando l'art. 35 comma 5 ter del d.lgs. 165/2001 prevede che entro il termine di validità delle graduatorie e nell'ambito delle facoltà assunzionali già autorizzate, le amministrazioni possono procedere allo scorrimento delle graduatorie per tutte le esigenze dell'ente e non esclusivamente in caso di rinuncia all'assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione.

Espletata la verifica dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate (come prevede l'articolo 4, comma 3, lettera a), del

decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101) le amministrazioni, per ragioni di carattere organizzativo, purché in presenza di profili professionali sovrapponibili a quelli individuati nei propri atti di programmazione, possono reclutare il proprio personale, a tempo determinato o tempo indeterminato, mediante utilizzo di proprie graduatorie vigenti ovvero, previo accordo, di quelle di altra amministrazione (ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b)-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44).

Formazione delle graduatorie concorsuali

L'art. 3 comma 2 lettera d) punto 4 inserisce dopo l'art. 35 comma 5 ter, 3 nuovi commi (comma 5 quater, 5 quinquies e 5 sexies).

Il nuovo art. 35 comma 5 quater prevede che le commissioni di concorso, al termine dello svolgimento delle prove d'esame elaborano una graduatoria di merito sulla base dei soli risultati delle prove. Su tale graduatoria sono applicati i punteggi relativi ai titoli previsti dal bando e, successivamente, sono applicate le precedenze e le preferenze. Su tale ultima elaborazione le commissioni applicano il limite di cui all'art. 35 comma 5-ter d.lgs. 165 (considerando idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. Si ricorda che la norma che limita lo scorrimento delle graduatorie non è applicabile: ai concorsi banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori; alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità; alle procedure concorsuali bandite per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti; alle procedure concorsuali bandite per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato).

Sulla graduatoria risultante si applicano, entro il limite del 20 per cento degli idonei, le riserve di posti previste dal bando. Al fine di assicurare la trasparenza della procedura concorsuale, la graduatoria di merito, quella risultante dall'applicazione dei titoli sulla graduatoria di merito e quella finale sulla quale si applicano le riserve previste dal bando, sono pubblicate contestualmente sul Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter e sul sito dell'amministrazione procedente in un'area ad accesso riservato ai partecipanti, utilizzando le specifiche funzionalità previste dal predetto Portale. Resta ferma la minimizzazione dei dati personali.

Il nuovo art. 35 comma 5-quinquies dispone che le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico danno evidenza delle riserve, delle precedenze e delle preferenze applicate, ferma restando la minimizzazione dei dati personali.

Il nuovo art. 35 comma 5-sexies chiarisce che la graduatoria si intende utilmente scorsa quando, entro il limite temporale di validità, l'amministrazione titolare individua, o cede ad amministrazioni terze, candidati idonei individuati nominativamente, in ordine di graduatoria, per la successiva convocazione da parte dell'amministrazione procedente, a nulla rilevando il momento della stipula del contratto di assunzione.

Riconoscimento dei titoli di studio esteri

L'art. 3 comma 2 lettera f) prevede che fino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, il Dipartimento della funzione pubblica, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione e del merito ovvero del Ministero dell'università e della ricerca, provvede al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono

stati conseguiti. I candidati che sono in possesso del titolo di ammissione conseguito all'estero sono ammessi a partecipare, ai concorsi, con riserva. Il Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di presentare istanza di riconoscimento entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione e del merito.

Misure urgenti in materia di reclutamento (Art. 4)

L'art. 4 comma 1 chiarisce che il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni pubbliche.

Il comma 2 chiarisce che la riserva di posti previsti dall'art. 1 comma 3 del dl 80/2021 destinata al personale con rapporto a tempo determinato reclutato per l'attuazione dei progetti del PNRR che abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi opera nei bandi di concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale non dirigenziale.

Il comma 3 chiarisce che la riserva di posti prevista dall'art. 28 comma 1 bis del dl 75/2023 nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale è destinata al personale, dirigenziale e non dirigenziale, in servizio presso gli stessi enti locali che procedono al reclutamento.

Reclutamento personale civile Ministero dell'interno (art. 5)

L'art. 5 dispone che, al fine di assicurare la costante funzionalità ed efficienza delle strutture territoriali del Ministero dell'interno, anche con riferimento alla trattazione delle problematiche connesse alla gestione dei flussi migratori e della protezione internazionale, il Ministero dell'interno è autorizzato a reclutare, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, 200 unità di personale appartenente all'area degli assistenti, profilo di assistente amministrativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Nello svolgimento delle relative procedure concorsuali costituisce titolo di preferenza l'aver prestato nell'ultimo quinquennio, per almeno un anno entro il 30 aprile 2025, attività lavorativa con contratto a termine, anche per il tramite di agenzie di lavoro interinale, in compiti amministrativi connessi alla gestione dei flussi migratori per le corrispondenti esigenze del Ministero dell'interno. Tali disposizioni si applicano anche alle procedure di reclutamento di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 che per il triennio 2025-2027 hanno già disposto per il Ministero dell'interno, il reclutamento di un contingente di personale pari a 200 unità appartenente all'area degli assistenti, profilo di assistente amministrativo.

Disposizioni urgenti in materia di enti locali ricompresi nei crateri sisma 2009 e 2016 e di supporto alle attività di ricostruzione nei territori colpiti delle regioni Emilia Romagna Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali

L'art. 8 comma 1 amplia a tutti gli enti del comparto funzioni locali ricompresi nei crateri sisma 2009 e 2016, a prescindere dalla relativa dimensione demografica e agli Uffici speciali per la ricostruzione del sisma 2009 e 2016 la possibilità - prevista dall'art. 1 comma 557 della legge 311/2004 solo per i comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, per i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni - di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza (cd. scavalco d'ecedenza).

L'art. 10 comma 1 prevede che al fine di favorire l'effettiva e tempestiva implementazione delle misure di rafforzamento temporaneo degli enti locali compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 fermi restando i limiti numerici e finanziari stabiliti con l'ordinanza commissariale n. 18 del 9 gennaio 2024 resta ferma la facoltà di provvedere, in alternativa all'assunzione delle 250 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo ivi specificate, al conferimento di incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza (avvalendosi delle facoltà previste dall'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36), ovvero al trattenimento in servizio di personale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 165, della legge di bilancio 2025. Analogamente l'art. 10 comma 2 prevede che allo scopo di favorire l'immediata operatività della propria struttura di supporto, valorizzando il bagaglio esperienziale e di competenze maturato dal personale durante i rispettivi periodi di servizio, per il Commissario straordinario alla ricostruzione, in alternativa alle modalità di individuazione delle 60 unità di supporto di cui all'articolo 20-ter comma 4 del dl 61/2023 resta ferma la facoltà di provvedere al conferimento di incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ovvero a concordare, nell'ambito delle intese con le amministrazioni interessate, il trattenimento in servizio di unità di personale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Ulteriori misure urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione

Disciplina della malattia da Covid 19 (art. 12 comma 1)

L'art. 12 comma 1 prevede che a decorrere dal 15 marzo 2025 il periodo trascorso in malattia dovuta al COVID-19 non è più equiparato al periodo di ricovero ospedaliero ed è computabile ai fini del periodo di comperto.

Disposizioni per il personale della CRI (art. 12 comma 5)

L'art. 12 comma 5 prevede che la dotazione del fondo del trattamento accessorio del personale dell'Ente, non ancora costituita alla data del 15 marzo 2025, è determinata quale somma del valore medio pro capite per aree riferito alle risorse stabili e variabili certificate e quindi erogate nel 2022 riproporzionate al personale in servizio alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Disposizioni pensionistiche (art. 12, comma 11)

L'art. 12 comma 11 prevede che, ferme restando le norme in materia di trattenimento in servizio di cui all'art. 11 dl 105/2023 (ovvero la possibilità di trattenere in servizio, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, i dirigenti generali, anche apicali, dei dipartimenti o delle strutture corrispondenti secondo i rispettivi ordinamenti, con esclusione di quelli già collocati in quiescenza, attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza) limitatamente agli anni 2025 e 2026, le pubbliche amministrazioni possono risolvere, con decisione motivata e con un preavviso di 6 mesi, il rapporto di lavoro del personale in possesso dell'età anagrafica per l'accesso alla pensione di vecchiaia, ridotta al massimo di 2 anni. Tale opzione è percorribile a condizione che il personale interessato abbia maturato i requisiti per il diritto a pensione e per la relativa prima decorrenza utile e in ogni caso nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del 15% dei soggetti in possesso congiuntamente dei predetti requisiti anagrafici e contributivi.

Tali disposizioni non si applicano al personale responsabile di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale.

Assunzioni Ministero dell'agricoltura (art. 12, comma 14)

Si prevede che, nei limiti della dotazione organica, il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato ad assumere a tempo pieno e indeterminato un contingente di personale non dirigenziale pari a n.96 unità, di cui n.68 unità da inquadrare nell'area Assistenti e n. 28 unità da inquadrare nell'area Funzionari della sezione di ruolo Agricoltura.

Misure urgenti per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici delle amministrazioni centrali e delle Agenzie (art. 14)

Per proseguire il processo di progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri, il comma 1 prevede l'istituzione, a decorrere dal 2025, di un fondo con dotazione pari a 190 milioni di euro annui da destinare all'incremento dei fondi del trattamento economico accessorio del personale destinati alla contrattazione collettiva integrativa. Si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni di cui sopra con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze.

Inoltre, il fondo risorse decentrato dell'Agenzia italiana per la gioventù è incrementato, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, annualmente di 90.000 euro a decorrere dall'anno 2025.

Infine, si autorizza la spesa di euro 11.237.463 per l'anno 2025 al fine di corrispondere al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro le somme previste per l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori come previsto dall'art. 1, commi 334, 335, 336 e 337, della l. 197/2022.

Razionalizzazione della disciplina relativa all'inabilità e inidoneità al lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 16)

Nei confronti dei dipendenti assunti in data successiva al 15 marzo 2025 e i quali è prevista l'iscrizione alla Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS), alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità, inabilità e inidoneità al lavoro ed al servizio e dei conseguenti effetti previdenziali si applicano le norme in materia di invalidità pensionabile contenute nella legge 12 giugno 1984, n. 222. Si ricorda, infatti, che ai lavoratori iscritti alle casse di cui sopra, ovvero a forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, provenendo da un regime amministrativo esclusivamente pubblico (*cfr. Ordinanza Cassazione, sezione lavoro, n. 8634/2024*), non viene riconosciuto il diritto all'assegno ordinario di invalidità, mentre spetta soltanto la pensione dovuta ad assoluta inabilità al lavoro (art.2, co.12 l. n.335/95). Con l'innovazione introdotta dalla norma in commento viene superato questo vulnus estendendo l'applicazione della l. 222/1984 e, di conseguenza, il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità a tutti i dipendenti pubblici iscritti nelle Casse previdenziali di cui sopra.

Sono fatti salvi i diversi trattamenti pensionistici, assistenziali e previdenziali previsti dai rispettivi ordinamenti, in quanto compatibili. Nel caso di accertamento dello status di invalidità le Amministrazioni, in quanto possibile, assegnano il dipendente a mansioni confacenti compatibili con la residua capacità lavorativa.

Il trattamento di fine servizio e di fine rapporto o equipollenti viene erogato nel termine di tre mesi nei casi di cessazione dal servizio per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente, ai sensi dell'art. 3, comma 5, Dl. 79/1997.

Fraterni saluti

Il Segretario Generale

Maurizio Patriccioli


All_ Testa dl Pa 2025